

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 23/03/2021

FATTO

Il Cliente rappresenta quanto segue:

è erede di n. 7 Buoni Fruttiferi Postali della serie Q/P emessi nel 1986 e nel 1987;
l'intermediario ha proposto un valore di rimborso complessivo pari a € 59.455,59;
la somma proposta in sede di rimborso è nettamente inferiore rispetto a quanto risulta dalle indicazioni riportate sul retro dei buoni, che sarebbe pari ad € 106.303,37 (somma calcolata al lordo della ritenuta fiscale);
la ragione di tale differenza (complessivamente € 46.847,78) va rinvenuta nella diversa modalità con cui l'intermediario ha calcolato gli interessi maturati relativamente agli ultimi 10 anni, nonché nell'applicazione della ritenuta fiscale sugli interessi;
sui titoli non vi è alcun riferimento testuale, né ad una possibile modifica unilaterale del saggio di interesse e/o delle somme rimborsabili, né all'eventualità di applicare condizioni diverse rispetto a quelle stampigliate sul titolo o una qualche forma di tassazione sugli interessi.

In particolare sulla erronea quantificazione degli interessi per gli ultimi 10 anni, il ricorrente espone:

l'intermediario, in conformità alle previsioni del D.M. 13.06.1986, ha apposto sui titoli, sopra la tabella originaria, un timbro (sbiadito e di difficile decifrazione) recante la misura dei nuovi saggi di interesse;

nessuna modifica correttiva è stata apportata ai rendimenti degli ultimi 10 anni, pertanto per tale periodo deve applicarsi la dicitura originaria stampigliata sul titolo che dà al



sottoscrittore il diritto di percepire la somma fissa espressa in Lire "per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione";

l'intermediario ha invece utilizzato criteri di calcolo che non sono in alcun modo specificati nei titoli, né in alcun documento fornito al sottoscrittore, applicando per i primi venti anni l'interesse composto indicato nel timbro apposto sul retro dei buoni e, per i restanti 10 anni, un interesse semplice al tasso massimo raggiunto;

i buoni in oggetto, sono stati emessi in data successiva alla pubblicazione del D.M. n. 148/1986 e pertanto tale condizione avrebbe dovuto necessariamente risultare dai titoli;

al fine di determinare l'esatto rimborso, avrebbe invece dovuto aggiungere al capitale maggiorato degli interessi, a partire dal 21° anno, l'importo in lire stampigliato in calce alla tabella per ogni successivo bimestre fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione

le condizioni reddituali dei titoli, sin dal momento della sottoscrizione, erano difformi da quelle previste dalla normativa allora vigente;

il comportamento negligente dell'intermediario non può e non deve ripercuotersi negativamente sul risparmiatore, il quale vanta il diritto di vedere applicate le condizioni riportate sul titolo (cfr. Tribunale di Catania ordinanza del 18.11.2016 e Cass. SS.UU. 13979/2007);

conforme è altresì la giurisprudenza dei Collegi Territoriali ABF e del Collegio di Coordinamento ABF (cfr. decisione n. 5676/2013) il quale ha affermato che "tale comportamento ha creato un affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli con la conseguenza che, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13.06.1986, in cui, dato anche il rango di fonte non primaria, difficilmente possono rinvenirsi norme imperative in grado di operare una sostituzione cogente di regole contrattualmente definite".

Sulla illegittima applicazione della ritenuta fiscale, il ricorrente espone quanto segue:

ritiene che i buoni sottoscritti debbano essere esenti da ritenuta fiscale, in quanto il D.L. 19 settembre 1986, n. 556 – istitutivo della ritenuta erariale – non è stato richiamato sul cartaceo dei titoli;

l'intermediario, inoltre, applica la ritenuta fiscale non al valore finale degli interessi maturati (allo scadere del trentesimo anno) bensì all'importo risultante da ogni singolo bimestre, con la conseguenza che il capitale viene progressivamente eroso nel corso degli anni.

Il cliente chiede: di accertare il diritto alla liquidazione dei buoni secondo i parametri riportati a tergo dei buoni, in particolare per il periodo dal 21 al 30 anno, quantificando in Euro la pretesa, oltre agli interessi legali; ed inoltre di accertare l'esenzione per i buoni in questione dall'applicazione della ritenuta fiscale.

L'Intermediario, in sede di controdeduzioni, afferma quanto segue.

In via preliminare solleva due eccezioni:

- Di incompetenza *ratione temporis*

la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di buoni emessi in data anteriore al 1° gennaio 2009;

il ricorso proposto è pertanto irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza temporale ABF, il quale è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;

è orientamento condiviso dei Collegi ABF quello secondo cui "in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum*,



onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)";

ciò premesso, con sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi Postali trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto";
da ciò discende dunque l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF.

- Di incompetenza per materia

i buoni fruttiferi postali sono mezzi di raccolta del risparmio postale, effettuata dall'emittente per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale;

le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - alla sezione I, paragrafo 4 - prevedono che all'ABF possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari;

sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B., ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.lgs. 58/1998, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari;

i buoni postali fruttiferi, e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere, sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario;

da ciò consegue che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche di libretti di risparmio postale, non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF;

né varrebbe, in contrario, far riferimento al fatto che la Delibera del CICR 275/2008 abbia ricompreso l'emittente tra gli intermediari, in relazione all'attività di bancoposta, attività tra le quali pacificamente non rientra il collocamento dei buoni postali fruttiferi.

Nel merito

i buoni in controversia appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;

detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);

il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;

i buoni in controversia sono stati emessi sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;

in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P);

un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un'espressa deroga al regime di



interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. *ex multis* Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019);

la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007, riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse;

i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05);

non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019).

L'intermediario richiama ed allega inoltre svariate pronunce di merito.

L'intermediario richiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Il Cliente nelle repliche ribadisce le contestazioni formulate con il ricorso. In particolare precisa che:

Sulla incompetenza per materia:

- in numerosissime pronunce i Collegi Territoriali hanno ritenuto sussistente la propria competenza;
- in particolare, le disposizioni sul funzionamento dell'ABF (delibera CICR 28 luglio 2009, n. 275 e Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009) indicano chiaramente che nel novero degli intermediari assoggettati alla disciplina dell'ABF è incluso anche l'intermediario convenuto, in relazione all'attività di "banco posta" (cfr. *ex multis* Collegio di Milano n. 1364/2011; Collegio di Roma n. 509/2012; Collegio di Napoli n. 1394/2012).

Sulla incompetenza temporale:

- il ricorso attiene alla quantificazione dell'importo che il cliente avrebbe dovuto ricevere alla scadenza dei buoni, termine che si colloca ben oltre il 1° gennaio 2009;
- anche per tale eccezione vi sono state molteplici decisioni dell'ABF che hanno rigettato la censura sollevata (cfr. *ex multis*, Collegio di Roma n. 509/2012).

Il cliente allega alle repliche un buono postale fruttifero riportante la tabella con i tassi di interesse che ritiene corretti.

Conclusivamente il cliente insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.

DIRITTO

Sulle questioni pregiudiziali, il costante orientamento ABF è nel senso di escludere la fondatezza di entrambe le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario.

Quanto alla prima si deve osservare che le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009». È vero che il BPF di cui si tratta è stato emesso in data ben anteriore, ma il ricorrente non fonda la propria domanda su un



vizio genetico del rapporto e nemmeno lamenta un evento che lo avrebbe tratto in inganno; sostiene, invece, che la tabella dei rendimenti stampata sul retro del titolo debba prevalere sulla disciplina prevista da successivi Decreti Ministeriali che la resistente ha considerato applicabili. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BPF di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009.

Quanto alla seconda eccezione che l'intermediario caparbiamente ripropone ogni volta in casi analoghi, nonostante il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell'ABF, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.F.P. A tale proposito, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie preveduti dall'art. 128-bis TUB. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (sez. I, § 3, e sez. II), hanno specificamente ribadito che «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro e a uniformarsi a quanto previsto dalla suddetta delibera del C.I.C.R. La «raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa Depositi e Prestiti» è espressamente qualificata come «risparmio postale» dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e, secondo quanto prevede l'art. 2, 1° comma, lett. b), del medesimo D.P.R., essa rientra nell'attività di bancoposta che è svolta da Poste Italiane S.p.a. Dopo aver stabilito in termini generali che «nell'ambito delle attività di cui al 1° comma, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287» (art. 2, 5° comma), il già menzionato D.P.R. n. 144 del 2001 ha poi chiarito che: «il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili» (art. 2, 6° comma). Ai suddetti dati normativi consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.F.P., effettuata da Poste Italiane S.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura. (Cfr. *ex multis*, Collegio di Roma, n. 1572 del 2013, n. 226 del 2013 e n. 1846 del 2011; decisioni A.B.F., Collegio di Milano, n. 38 del 2012 e n. 315 del 2011; Coll. Milano n. 206/2014; cfr. altresì Collegio di Milano, decisione n. 1307/2013; Collegio di Roma, decisione n. 5113/2013 e Collegio di Napoli, decisione n. 52/2013; nonché Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013).

Pertanto, il ricorso di cui si tratta può essere deciso nel merito.

Il Collegio ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i buoni sono documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e non titoli di credito, ciò implicando la legittimità della modifica unilaterale delle condizioni riportate nel testo. Pertanto, con riferimento ai buoni della serie Q/P, come quelli in oggetto, la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie "Q/P", risulta quella stabilita nei timbri sul retro dei buoni, apposti alla data della loro emissione successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986; con riguardo ai rendimenti dei primi venti anni ciò non può essere messo in discussione.



Il collegio ricorda che tuttavia la stessa giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15/06/2007, ripresa e sviluppata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5674/2013) ha, altresì, valorizzato il principio del ragionevole affidamento del cliente su quanto riportato sul titolo, ed osserva, quindi, che nella fattispecie, l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento ha pertanto creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si ritiene verificata la eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986, e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e originariamente descritte sui titoli stessi (anche se non spetta al Collegio occuparsi anche del conteggio materiale dei rendimenti).

Gli argomenti sopra indicati costituiscono orientamento consolidato dei Collegi territoriali; non solo: il Collegio di Coordinamento, con decisione n.6142 del 3 aprile 2020, ha ritenuto il descritto consolidato indirizzo dell'ABF meritevole di essere pienamente confermato, anche alla luce della recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, la quale, lungi dall'operare un *revirement* rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione.

Gli interessi legali, come da orientamento costante, sono riconosciuti dal reclamo al saldo. Quanto alla questione fiscale proposta dal ricorrente, occorre rilevare che il trattamento fiscale dei buoni fruttiferi postali, inizialmente esenti in forza dell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, è mutato per effetto dell'art. 1 del D.L. 19 settembre 1986 n. 556 (in G.U. 20 settembre 1986 n. 219) convertito con L. 17 novembre 1986 n. 759 ai sensi del quale "1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero. 2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato". Successivamente, l'art. 3 del D.L. 27 agosto 1987 n. 348, non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, co. 2, della L. 21 agosto novembre 1987, n. 477, ha previsto che "Il termine del 30 settembre 1987, stabilito nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è anticipato al 31 agosto 1987", da ciò derivando che il regime "agevolato" in cui l'aliquota risulta dimezzata è applicabile ai buoni emessi tra il 21 settembre 1986 ed il 30 agosto 1987. Infine, sempre con riguardo alla disciplina fiscale cui sono soggetti i buoni fruttiferi postali, l'art. 2 del D. Lgs. 1° maggio 1996 n. 239 ha previsto che "Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50 per cento, gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili di cui all'art. 1", tra cui vi rientrano anche i buoni fruttiferi postali. Pertanto, in virtù della normativa da ultimo richiamata, i buoni fruttiferi postali emessi sino al 20 settembre 1986 sono esenti, quelli emessi tra il 21 settembre 1986 ed il 30 agosto 1987 sono soggetti ad una ritenuta fiscale dimezzata pari al 6,25 %, quelli emessi dal 25 settembre 1987 al 31



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dicembre 1996 sono soggetti ad una ritenuta fiscale pari al 12,5 %, quelli emessi dal 1° gennaio 1997 in poi sono soggetti ad imposta sostitutiva al 12,5 %.

Ciò posto, diversamente da quanto preteso dalla parte ricorrente, i buoni fruttiferi postali di cui al ricorso sono soggetti alla ritenuta fiscale in quanto emessi successivamente alla data del 21 settembre 1986, trovando applicazione le ritenute di cui sopra in relazione alle rispettive date di emissione (tra il novembre 1986 e l'aprile 1987).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo anno al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA